

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1271

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERRACCHIANI, GRIBAUDO, CARLA CANTONE, LACARRA, LEPRI,
MURA, VISCOMI, ZAN**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno degli infortuni sul lavoro

Presentata il 16 ottobre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ancora oggi, seppur in miglioramento rispetto al passato — anche in conseguenza della grave crisi economica e occupazionale, oltre che della riforma normativa e di una maggiore diffusione della cultura della sicurezza — i dati evidenziati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ultimo rapporto, dipingono un quadro preoccupante.

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'INAIL nel corso del 2017 sono state poco più di 641.000. Il dato è sostanzialmente in linea con quello rilevato nel 2016 mentre, rispetto al 2012, la flessione è pari al 14 per cento circa. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco meno di 417.000, di cui circa il 19 per cento « fuori dell'azienda » (cioè « con mezzo di trasporto » o *in itinere*). Per quanto riguarda gli episodi mortali, le denunce sono state 1.112, di cui 617 sono state accertate come infortuni sul lavoro, con

una diminuzione del 2,8 per cento rispetto al 2016 e del 25 per cento circa rispetto al 2012.

Tali dati sono per noi ancora inaccettabili.

Non dobbiamo abbassare la guardia e occorre continuare la battaglia in difesa della sicurezza.

A seguito degli interventi legislativi adottati con la legge di delega 3 agosto 2007, n. 123, e con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Italia può vantare un corpo normativo all'avanguardia, conforme alle regolamentazioni europee e internazionali.

Tuttavia, al fine di permettere al nostro Paese di proseguire nel percorso intrapreso rispetto alla garanzia della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, siamo convinti che occorra promuovere ulteriori interventi che tengano conto dell'esperienza degli anni successivi all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, delle considerazioni svolte nelle

relazioni intermedie e nella relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta istituita al Senato nel corso della XVI legislatura sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette « morti bianche », approvata il 15 gennaio 2013, dell'attività svolta anche dalla analoga Commissione di inchiesta istituita nella XVII legislatura, e delle modifiche normative apportate alla legislazione in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Pertanto, la presente proposta di legge si prefigge lo scopo di istituire, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro.

La Costituzione prescrive che il lavoro sia tutelato sul piano fisico e morale, rientrando il diritto alla vita, alla salute e alla dignità del lavoro tra i diritti inviolabili della persona.

Come già ricordato, il fenomeno degli infortuni sul lavoro sembra infatti non voler trovare esaurimento, né sembra muovere verso una tale direzione il sempre più massiccio ricorso a nuove tecnologie e nuovi metodi di lavoro, che sempre meno comportano l'impegno fisico dell'uomo; allo stesso tempo, appaiono necessarie una riflessione e una verifica specifica dell'impatto delle nuove forme di organizzazione del lavoro e, in particolare, del diffondersi dei cosiddetti « contratti atipici » e di quelli a tempo determinato, nonché della sostanziale e progressiva deregolamentazione del mercato del lavoro sull'andamento del fenomeno degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori, spesso visti come meri fattori di costo.

È sulla base di tali premesse che si propone, dunque, di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che tenda a fare luce sul fenomeno e sulle cause che nel tempo lo hanno determinato e alimentato, al fine di suggerire gli strumenti per combatterlo e limitarne l'incidenza.

Sulla falsariga delle esperienze passate, la presente proposta di legge intende attribuire all'istituenda Commissione il compito

di svolgere accertamenti sui seguenti argomenti:

a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità nonché agli interventi di assistenza prestati alle famiglie delle vittime, verificando l'esistenza di eventuali differenze tra i sessi e individuando altresì le aree e i settori lavorativi in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

b) l'eventuale presenza di minori nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero, nonché le misure adottate per la loro protezione nei casi di esposizione a rischi di infortunio;

c) le cause degli infortuni sul lavoro, in particolare in caso di lavoro nero o sommerso e di doppio lavoro;

d) lo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di prevenzione degli infortuni, anche tenendo conto dell'eventuale incidenza del lavoro flessibile o precario sugli infortuni medesimi;

e) l'idoneità dell'attività degli organi addetti all'attuazione delle disposizioni contro gli infortuni e l'efficacia dei controlli svolti;

f) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica e sul Servizio sanitario nazionale;

g) l'incidenza della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata sul fenomeno degli infortuni;

h) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortuni sul lavoro;

i) l'individuazione di ulteriori interventi legislativi e amministrativi ai fini della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro.

Nella certezza dell'ampia condivisione che la presente proposta di legge potrà registrare, se ne auspica un sollecito esame in entrambi i rami del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo ai casi di morte sul lavoro, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione accerta:

a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità nonché agli interventi di assistenza prestati alle famiglie delle vittime, verificando l'esistenza di eventuali differenze tra i sessi e individuando altresì le aree e i settori lavorativi in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

b) l'eventuale presenza di minori nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero, nonché le misure adottate per la loro protezione nei casi di esposizione a rischi di infortunio;

c) le cause degli infortuni sul lavoro, in particolare in caso di lavoro nero o sommerso e di doppio lavoro;

d) lo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di prevenzione degli infortuni, anche tenendo conto dell'eventuale incidenza del lavoro flessibile o precario sugli infortuni medesimi;

e) l'idoneità dell'attività degli organi addetti all'attuazione delle disposizioni contro gli infortuni e l'efficacia dei controlli svolti;

f) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica e sul Servizio sanitario nazionale;

g) l'incidenza della presenza di imprese controllate direttamente o indiretta-

mente dalla criminalità organizzata sul fenomeno degli infortuni;

h) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortuni sul lavoro;

i) l'individuazione di ulteriori interventi legislativi e amministrativi ai fini della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

4. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero

di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede

senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti dal segreto.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. La Commissione riferisce alle Camere annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.



18PDL0032650